

Atto n. 21/06

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29
SETTEMBRE 2004, N. 170/04 E DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30
SETTEMBRE 2004, N. 173/04**

Documento per la consultazione.

25 luglio 2006

1	INTRODUZIONE	4
1.1	<i>Il contesto normativo</i>	4
1.2	<i>Finalità della consultazione</i>	6
2	INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE N. 170/04 E DELLA DELIBERAZIONE N. 173/04.....	7
2.1	<i>Criteri generali.....</i>	7
2.2	<i>Il calcolo del coefficiente di recupero di produttività.....</i>	8
2.3	<i>Recupero di produttività per l'attività di distribuzione di gas naturale</i>	13
2.4	<i>Recupero di produttività per l'attività di distribuzione e vendita di gas diversi da gas naturale.....</i>	15
2.5	<i>Disciplina tariffaria per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo</i>	15

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e vendita di gas diversi da gas naturale.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 109/06, per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di cui alle deliberazioni dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre l'11 settembre 2006.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi

mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565311

fax 0265565222

e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

1 INTRODUZIONE

1.1 *Il contesto normativo*

L'Autorità, con deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e con deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04), ha posto la disciplina del nuovo sistema tariffario, valida per il secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008), rispettivamente per il servizio di distribuzione del gas naturale e per i servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), in esito ai ricorsi promossi da alcuni operatori contro la deliberazione n. 170/04, con la sentenza 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05), ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui:

- a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
- b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo di regolazione.

L'Autorità ha ritenuto che il principio di cui alla precedente lettera a), affermato con la sopra citata sentenza n. 531/05 e confermato dal giudice amministrativo nelle altre pronunce rese su ricorsi di altri operatori avverso la medesima deliberazione, pur avendo ad oggetto la disciplina del regime tariffario della distribuzione del gas naturale, incidesse anche sulla disciplina di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi della distribuzione di gas diversi da gas naturale.

Conseguentemente, con la deliberazione 31 marzo 2005, n. 62/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica delle deliberazioni n. 170/04 e 173/04, definisse modalità di calcolo del vincolo sui ricavi che riconoscano gli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004. Il suddetto procedimento si è concluso con l'adozione delle deliberazioni 21 giugno 2005, n. 122/05 e 27 giugno 2005, n. 128/05.

Relativamente alla deliberazione n. 173/04, con la sentenza 13 aprile 2005, n. 823/05 (di seguito: sentenza 823/05), il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato gli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 173/04 nella parte in cui prevedono, per le tariffe di distribuzione e di vendita di gas diversi dal gas naturale, un recupero di produttività pari al 3% costante per tutto il periodo regolatorio.

Con le decisioni del 16 marzo 2006, n. 1398/06, 1399/06, 1400/06, 1401/06, 1402/06, 1403/06, 1404/06, 1405/06, 1406/06, 1407/06, 1408/06, 1409/06, 1410/06, 1411/06, 1413/06, 1414/06, 1415/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 2005/06, 2007/06, 2008/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 2202/06, 2203/06, 2204/06, 2205/06, 2206/06, 2207/06, 2208/06, 2209/06, 2210/06, 2211/06, 2212/06, 2213/06, 2214/06, 2215/06, 2216/06,

2217/06, 2218/06 il Consiglio di Stato si è espresso sugli appelli presentati dall’Autorità avverso le statuizioni di cui alla precedente lettera b) confermando le pronunce del Tar Lombardia che avevano riconosciuto la validità del tasso di recupero di produttività fissato dall’Autorità per il primo anno termico del periodo di regolazione e annullato il valore del suddetto tasso per gli anni termici successivi al primo, in quanto non definito in termini decrescenti.

Con le sopra richiamate decisioni il Consiglio di Stato ha affermato un principio di diritto in forza del quale la previsione di un recupero di produttività costante nel tempo non risulta di per sé illegittima, fintanto che si attesta su valori inferiori rispetto a quelli previsti per il periodo di regolazione precedente, precisando che:

- i) pur essendo “anche logico e ragionevole che l’Autorità determini la base di partenza del recupero di produttività in misura corrispondente a quella utilizzata nel precedente periodo di regolazione, a condizione però che tale recupero sia poi decrescente”;
- ii) quanto statuito al sub i) risulta coerente con la disciplina tariffaria definita dall’Autorità per il settore dell’energia elettrica, in forza della quale il recupero di produttività è costante per l’intero periodo di regolazione, in quanto tale recupero è stato determinato in una misura inferiore a quella utilizzata nel precedente periodo.

Con la decisione 16 marzo 2006, n. 1416/06, il medesimo Consiglio di Stato ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto l’appello presentato dall’Autorità avverso la sentenza n. 823/05, e in particolare:

- ha precisato che i due profili, il primo relativo al valore della percentuale di recupero di produttività per il primo anno del periodo di regolazione e il secondo relativo al valore della medesima percentuale negli anni successivi, non possono essere valutati disgiuntamente tra loro;
- ha ritenuto illegittima la previsione di un tasso di recupero di produttività costante per l’intero periodo di regolazione e con valore pari a quello definito per il primo periodo regolatorio.

La suddetta decisione del Consiglio di Stato, che rappresenta applicazione dei principi generali formulati dal medesimo giudice nelle decisioni rese sugli appelli relativi alla deliberazione n. 170/04, conferma la legittimità della previsione del valore iniziale del recupero di produttività, annullando il valore del suddetto tasso per gli anni termici successivi al primo.

Con la deliberazione 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06), l’Autorità ha avviato un procedimento per l’esecuzione delle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, finalizzato all’adozione di un provvedimento di modifica della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 relativo al tasso di recupero di produttività per gli anni termici successivi al primo.

Infine, tenuto conto delle segnalazioni pervenute da parte di esercenti il servizio di distribuzione del gas che evidenziano l’esigenza di modificare la disciplina tariffaria vigente relativamente alle località di nuova realizzazione, al fine di tenere in adeguata considerazione le specificità connesse agli impianti gas che raggiungono il regime molto

dopo la messa in gas, con la deliberazione n. 109/06, l'Autorità ha avviato un procedimento volto all'adozione di un provvedimento di modifica della disciplina del periodo di avviamento e del primo anno successivo al completamento del medesimo.

1.2 Finalità della consultazione

L'Autorità intende aprire una consultazione in merito agli interventi che si accinge ad effettuare, ai sensi del procedimento avviato con la deliberazione n. 109/06. In particolare, il presente documento per la consultazione illustra:

- a) il contenuto del provvedimento con il quale l'Autorità intende integrare l'ordinamento tariffario della deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, in materia di tasso di recupero di produttività per l'attività di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e vendita di gas diversi da gas naturale;
- b) il contenuto del provvedimento con il quale l'Autorità intende ulteriormente integrare l'ordinamento tariffario di cui alle sopra richiamate deliberazioni, relativamente alla disciplina tariffaria del periodo di avviamento e del primo anno successivo al completamento del medesimo.

2 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE N. 170/04 E DELLA DELIBERAZIONE N. 173/04

2.1 Criteri generali

L'Autorità assegna al coefficiente di recupero di produttività il compito di incentivare le imprese al progressivo raggiungimento di costi efficienti. Il metodo del *price cap* per l'aggiornamento del vincolo sui ricavi risulta infatti lo strumento previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità per stimolare il recupero di efficienza, incentivando le imprese ad attivare azioni di riduzione dei costi con obiettivi ed effetti anche superiori al tasso prefissato dall'Autorità, al fine di trattenere i maggiori recuperi di produttività all'interno dell'azienda stessa a titolo di profitto.

Tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese nel primo periodo di regolazione, dei margini di recupero di efficienza esistenti, nonché degli oneri derivanti dai nuovi obblighi in materia di accesso e di qualità del servizio, l'Autorità con la deliberazione n. 170/04 e la deliberazione n. 173/04 aveva fissato un recupero di produttività rispettivamente pari al 5% per l'attività di distribuzione di gas naturale e al 3% per le attività di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale.

Il livello di recupero di produttività per la distribuzione del gas naturale, pari al 5%, risulta, tra l'altro, in linea a quello previsto per il primo periodo di regolazione, pari al 3%, in quanto adottando il principio per cui il recupero di produttività si applica solo alle componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento e non sul totale del vincolo, come avveniva per il primo periodo di regolazione, tale coefficiente viene applicato a una quota parte dei ricavi pari in media al 58,16% del vincolo.

L'analisi della prassi regolatoria internazionale aveva inoltre supportato la decisione dell'Autorità sul livello del recupero di produttività da assegnare per il secondo periodo di regolazione. Infatti, in sede di definizione della disciplina del nuovo periodo di regolazione, le scelte dei regolatori in materia di recupero di produttività della distribuzione di energia elettrica e gas si sono prevalentemente orientate alla conferma del livello di recupero di produttività fissato per il precedente periodo regolatorio e alla previsione di *X factor* costante per tutto il periodo di regolazione.

Le informazioni raccolte sull'attività di distribuzione di gas e di energia elettrica evidenziano che, a livello mondiale, anche dopo alcuni anni di regolazione dei prezzi con meccanismi incentivanti, permangono elevati margini di recupero di produttività, tali da giustificare la continuità dell'obiettivo di produttività fissato dal regolatore.

Nella prassi regolatoria più diffusa a livello internazionale il valore del recupero di produttività è costante per l'intero periodo di regolazione, tanto nel settore elettrico che in quello del gas naturale, ed è applicato solitamente all'intero valore dei ricavi riconosciuti. Per il primo anno del nuovo periodo di regolazione il vincolo sui ricavi viene calcolato assorbendo gli extra ricavi del periodo precedente, mentre l'obiettivo annuo di recupero di produttività è solitamente confermato nella misura adottata nel precedente periodo (Australia, Inghilterra, Galles e Norvegia). Il valore del recupero di produttività assegnato a tutte le imprese assume in genere valori compresi tra l'1 e il 3%, che applicato alle sole quote dei costi operativi e dell'ammortamento, corrisponde a un

obiettivo di recupero compreso tra l'1,7 e il 5,2%¹. Gli obiettivi specifici assegnati invece alle singole imprese di distribuzione presentano una maggiore variabilità (Paesi Bassi, Norvegia).

Ai fini dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese sugli appelli dell'Autorità avverso le pronunce del Tribunale amministrativo della Lombardia sulla deliberazione n. 170/04 e sulla deliberazione n. 173/04, l'Autorità ha proceduto ad ulteriori analisi e approfondimenti volti alla fissazione del nuovo valore di recupero di produttività da utilizzare per l'aggiornamento del vincolo sui ricavi per gli anni termici successivi al 2004-2005.

Poiché la decisione del Consiglio di Stato ha statuito che il recupero di produttività deve essere decrescente nel corso del periodo di regolazione, qualora la base di partenza sia in misura corrispondente a quella utilizzata nel precedente periodo di regolazione, ovvero costante nel tempo qualora si attestino su valori inferiori rispetto a quelli previsti per il periodo di regolazione precedente, l'Autorità propone di individuare un valore di recupero di produttività costante per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto che:

- il tasso medio di recupero di produttività del quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;
- il primo anno termico è già stato applicato un tasso di recupero rispettivamente pari al 5% e al 3% per il gas naturale e per i gas diversi da gas naturale.

Si ritiene infatti che tale soluzione risponda al contempo all'esigenza di prevedere un decremento del recupero di produttività, come statuito dal Consiglio di Stato, e alla necessità di assicurare la trasparenza dei meccanismi tariffari, in quanto di semplice e univoca determinazione.

Punto di discussione n. 1.: Si condivide la soluzione proposta? In caso di risposta negativa, per quali motivi e quale soluzione si ritiene opportuno adottare? Esistono soluzioni o criteri integrativi da prendere in considerazione? Se sì, quali?

2.2 Il calcolo del coefficiente di recupero di produttività

Ai fini della determinazione del valore del tasso di recupero di produttività per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere come segue: sono stati dapprima identificati i principali elementi che possono condizionare una riduzione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del servizio di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da gas naturale. Si è poi verificato che tali elementi fossero riscontrabili e verificabili sulla base di un'analisi dei dati disponibili relativi agli anni precedenti. Per tali elementi si è anche valutata la possibilità che le tendenze in atto si prolunghino nei rimanenti anni del secondo periodo di regolazione.

Gli elementi analizzati sono stati i seguenti:

¹ Calcolato con riferimento all'incidenza media del 58,16% delle quote dei costi operativi e dell'ammortamento sul vincolo dei ricavi di distribuzione.

1. processo di riorganizzazione del settore;
2. diffusione del servizio di distribuzione di gas naturale;
3. divario tra l'andamento dei prezzi al consumo e la dinamica dei costi di produzione;
4. incremento di produttività registrato nel primo periodo di regolazione.

Le evidenze riscontrate dalle sopra richiamate analisi sono riportate di seguito.

Giova sin d'ora anticipare che, alla luce delle analisi effettuate e, in particolare dell'esame dei conti annuali separati delle imprese del settore, l'Autorità ritiene necessario, ai fini della determinazione dell'obiettivo di recupero di produttività per il terzo periodo di regolazione, valutare l'opportunità di non definire un target unico di recupero di produttività, bensì differenziarlo per impresa in funzione dei margini ancora esistenti e dei recuperi già raggiunti nei precedenti due periodi.

1) Processo di riorganizzazione del settore

Dai dati macroeconomici dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) che mettono in relazione la dimensione delle imprese con la loro efficienza, emerge chiaramente che le imprese di maggiori dimensioni sono caratterizzate da livelli di efficienza maggiori rispetto alle imprese più piccole.

Lo studio ISTAT dell'ottobre 2005 "Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi" dimostra che la produttività aziendale è tanto maggiore, quanto maggiori sono le dimensioni delle imprese.

A tale proposito, si rileva che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il segmento della distribuzione era caratterizzato da una molteplicità di soggetti (oltre 700 imprese) che evidenziavano notevoli differenze dal punto di vista organizzativo e dimensionale. Nel corso poi del periodo 2000-2004, e soprattutto in concomitanza con gli adempimenti richiesti per la separazione societaria, il segmento della distribuzione del gas naturale ha registrato una significativa riduzione del numero di imprese.

Come già segnalato nell'indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale, svolta in collaborazione dall'Autorità con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la suddetta riduzione è stata il risultato di accorpamenti e fusioni da parte delle ex-municipalizzate, acquisizioni tra le imprese private e incorporazioni a seguito delle gare indette da parte degli enti locali, come previsto dal decreto legislativo n. 164/00, per l'affidamento del servizio di distribuzione.

L'entità del fenomeno può essere meglio apprezzata dall'esame dei dati riportati nella seguente tabella 1, da cui si evince che nel corso del primo periodo di regolazione il numero delle imprese di distribuzione di gas naturale si è ridotto di circa il 35%, mentre c'è stato un aumento di circa 1,5 milioni di clienti finali riforniti con gas naturale nelle sole località a regime.

Tabella 1 – Operatori e clienti finali nel primo periodo di regolazione

Anno	Imprese di distribuzione di gas naturale (N°)	Clienti serviti con gas naturale in località a regime (Milioni)
2001	686	16,5
2002	617	17,0
2003	487	17,5
2004	443	17,9

Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati forniti dagli operatori

Si deve inoltre evidenziare che il processo di aggregazione è stato anche più marcato di quanto riportato in tabella in quanto si rileva la presenza di molte imprese che, sebbene costituiscano un'entità giuridicamente distinta, di fatto risultano integrate in gruppi societari che svolgono funzioni operative mediante strutture centralizzate, beneficiando conseguentemente di significative economie di gestione.

Tutte le evidenze disponibili (le imprese operanti nella distribuzione del gas naturale si sono ridotte a 384 nel 2005) portano a concludere che il processo di integrazione sia ancora pienamente in corso e che presumibilmente continuerà anche nei prossimi anni. Alla luce di tale prospettiva, l'Autorità ritiene che tale processo vada sostenuto e promosso in quanto i recuperi di efficienza che le imprese di distribuzione di gas naturale potranno ottenere in relazione alla loro aggregazione sono ancora significativi.

Le imprese operanti nella distribuzione di gas diversi mostrano invece un *trend* di crescita. Tali realtà, di carattere locale e marginale, possono essere destinate nel tempo alla sostituzione della fornitura di gas diversi da gas naturale, con la fornitura di gas naturale, ma fino ad ora non hanno tratto beneficio da processi di aggregazione aziendale. Tuttavia, l'aumento delle imprese sembra far emergere che i margini con cui tali imprese operano siano adeguati a stimolare investimenti nel settore.

2) Diffusione del servizio di distribuzione di gas naturale

Nelle località a regime servite dalle imprese di distribuzione di gas naturale, nel corso del primo periodo di regolazione si è registrato un aumento medio di clienti finali compreso tra il 2 ed il 3% all'anno.

Tale incremento di clienti serviti rappresenta di per sé un miglioramento dell'efficienza delle reti di distribuzione e dei sistemi operativi gestionali. Infatti, a fronte della realizzazione di interventi infrastrutturali di modesta entità, quali i nuovi allacciamenti, i cui costi sono spesso integralmente coperti dal contributo versato dal cliente medesimo, si ha un maggiore utilizzo del capitale investito e della struttura aziendale, con la conseguente riduzione degli investimenti e dei costi di gestione per cliente finale servito.

Giova inoltre sottolineare che già dalle analisi econometriche effettuate sui dati forniti dalle imprese in attuazione della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito:

deliberazione n. 311/01), che hanno portato alla definizione della formula di calcolo dei costi operativi convenzionali di cui alla deliberazione n. 171/05, era emersa l'esistenza di economie di scala riconducibili all'aumento del numero dei clienti finali, a prescindere da fattori di stagionalità.

Il *trend* di crescita del numero di clienti serviti che si è manifestato durante il primo periodo di regolazione, si è prolungato anche nei primi anni termici del secondo periodo di regolazione e con ogni probabilità interesserà l'intero secondo periodo di regolazione, beneficiando anche del processo di sostituzione di combustibili maggiormente inquinanti con il gas naturale.

Appare pertanto legittimo derivare da tale fenomeno una quota del recupero di produttività per il secondo periodo di regolazione.

3) Divario tra la dinamica dei prezzi al consumo e quella dei costi di produzione

Sulla base di analisi condotte dall'Autorità, è possibile evidenziare che la dinamica dell'indice dei prezzi al consumo, utilizzato in sede di aggiornamento con la formula del *price cap*, si è mantenuta al di sopra di quella degli *input* utilizzati dalle imprese sottoposte alla presente regolazione, o perlomeno di una loro quota significativa.

Tra i fattori produttivi utilizzati dalle imprese di distribuzione, appare di particolare rilievo il personale, con i relativi costi. Il costo del personale pesa in media il 60% dei costi operativi relativi all'attività di distribuzione. Tale dato, che include sia i costi di personale diretti sia quelli derivanti dal ribaltamento dei costi di personale di servizi comuni e funzioni operative condivise, risulta allineato con l'incidenza riscontrata dal Regolatore inglese, *Ofgem*, in sede di analisi dei costi delle attività di trasporto e distribuzione del gas per la definizione del '*price control review 2002-2007*'.

Nel corso del primo periodo di regolazione si rileva che il costo del lavoro rilevato dall'Istat nel settore industriale, che include l'attività di distribuzione del gas, dato dalla somma delle retribuzioni lorde e degli oneri sociali, ha registrato un incremento medio di circa il 2% inferiore rispetto all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati utilizzato ai fini dell'aggiornamento tariffario con il meccanismo del *price cap*. Inoltre, gli indici Istat riferiti ai costi per la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione delle reti di distribuzione in acciaio o in materiale plastico hanno registrato variazioni complessive di circa il 3% inferiori rispetto all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In sostanza, sulla base di tali dati emerge come il meccanismo del *price-cap* applicato nella sua forma consolidata e generalmente utilizzata a livello internazionale conduca, di fatto, ad un ritmo di adeguamento tariffario che porta a depotenziare in misura rilevante l'effetto reale dell'obiettivo di recupero di produttività fissato.

Va infine rilevato che, nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2007-2011 sono previste misure volte alla riduzione del costo del lavoro, da attuare per mezzo di interventi sul c.d. "*cuneo fiscale e contributivo*". L'attuazione di tali interventi avrà riflessi differenti sul costo del lavoro delle imprese di distribuzione a seconda delle modalità di implementazione: poiché allo stato attuale non sono ancora disponibili indicazioni dettagliate in materia, si ritiene opportuno considerare i margini di riduzione del costo del lavoro derivanti dal suddetto intervento ai fini della determinazione

dell'obiettivo di recupero di produttività del terzo periodo di regolazione, avendo comunque presente che ciò costituirà un motivo ulteriore di incremento della produttività aziendale già a decorrere dal prossimo anno.

4) Incremento di produttività registrato nel primo periodo di regolazione

L'impatto complessivo dei fattori elencati nei punti precedenti può essere verificato e quantificato sulla base dell'incremento di produttività raggiunto nel settore della distribuzione nel periodo di regolazione precedente, calcolato a partire dai dati comunicati dalle imprese.

Si ritiene infatti che il *trend* registrato nell'ultima parte del precedente periodo regolatorio sia indicativo dell'incremento di produttività potenzialmente raggiungibile nel periodo di regolazione in corso in quanto, avendo l'Autorità introdotto i meccanismi di regolazione incentivanti solo a partire dall'anno 2001, le società di distribuzione mantengono sufficienti margini di miglioramento prima di raggiungere la frontiera di efficienza.

Ai fini della determinazione dell'incremento medio di produttività registrato nel settore, l'Autorità ha utilizzato i dati storici disponibili, ovvero i dati forniti dalle imprese di distribuzione relativamente alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi da gas naturale, nell'ambito degli obblighi stabiliti dalla deliberazione n. 311/01.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2002, tutte le imprese di distribuzione del gas naturale sono tenute alla certificazione di bilanci, mentre dal 2003 sono divenuti efficaci gli obblighi di separazione contabile ed amministrativa previsti dalla deliberazione n. 311/01. Ne consegue che i dati trasmessi dai soggetti che operano nell'attività di distribuzione di gas costituiscono un elemento fondamentale per l'individuazione dei costi specifici afferenti tali attività.

L'incremento medio di produttività registrato tra l'anno 2003 e 2004 (ultimo anno del primo periodo regolatorio), ovvero nel periodo per il quale si dispone dei dati di bilancio redatti secondo le modalità di separazione contabile e amministrativa, è stato ottenuto calcolando la variazione del rapporto tra gli *output* prodotti dalle singole imprese e gli *input* consumati nei medesimi anni.

L'*output* di riferimento sono stati i ricavi dell'attività di trasporto del gas sulla rete locale, di cui ai prospetti *unbundling*, mentre gli input impiegati dalle imprese l'insieme dei costi operativi sostenuti per l'esercizio della attività di distribuzione. Non sono stati invece considerati i costi relativi agli ammortamenti in quanto considerati più facilmente controllabili attraverso politiche di bilancio.

Gli indici costruiti, tenuto conto di costi e ricavi deflazionati, evidenziano una crescita della produttività pari al 7,8 – 7,0%.

A verifica del risultato ottenuto, si è proceduto anche all'analisi della variazione annua degli indici di costo operativo per cliente finale allacciato e metro cubo di gas distribuito. Tra il 2004 e il 2003 si è registrata una riduzione del 6,5% dei costi nominali rilevanti, pari a una riduzione dell'8,5% in termini reali, mentre l'indice di costo per metro cubo di gas distribuito mostra una riduzione dell'8,5% nominale, pari al 10,5% in termini reali.

Le analisi sopra riportate sono state svolte sui dati dell'ultimo anno del periodo regolatorio: a partire dall'assunzione alla base delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato, è ipotizzabile che negli anni termici precedenti le imprese abbiano registrato incrementi di produttività annui in misura uguale o superiore.

Per quanto riguarda la distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, l'analisi dei conti annuali separati che contengono dati relativi a tali attività conferma il *trend* di crescita della produttività e di riduzione dei costi riscontrata nella distribuzione del gas naturale.

A supporto di quanto sopra evidenziato, si rileva che elaborazioni del costo del lavoro per unità di prodotto, svolte sulla base di dati Istat, mostrano che nel periodo 2001-2004 nel settore dell'energia l'indice del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP²) è diminuito nel 5,9% annuo. I dati Istat evidenziano come gli aumenti di produttività registrati in questo settore, hanno permesso di ridurre i costi unitari del lavoro e quindi di ridurre il CLUP.

A ulteriore verifica e confronto è stata effettuata anche un'analisi relativa al settore della distribuzione dell'elettricità. Per un campione significativo, formato da alcune delle più importanti imprese di distribuzione, è stato calcolato l'incremento medio di produttività verificatosi tra il 2003 ed il 2004, con criteri analoghi a quelli utilizzati per il settore della distribuzione del gas naturale. Il valore dell'incremento di produttività che si è ottenuto è leggermente inferiore al 3%. A fronte di questo dato, la disciplina tariffaria del secondo periodo regolatorio della distribuzione elettrica ha previsto un obiettivo di recupero di produttività pari a 3,5%, che testimonia una continuità di margine tra il primo e il secondo periodo di regolazione.

Tale valore risulta inferiore a quello evidenziato per la distribuzione di gas naturale, ma si ritiene che tale differenza sia motivata sostanzialmente dalla maggiore 'maturità' della distribuzione elettrica rispetto a quella del gas naturale. Nel periodo di tempo per il quale sono stati calcolati gli indici infatti:

- il numero complessivo dei clienti è aumentato in misura assai più limitata rispetto all'aumento registrato nella distribuzione del gas naturale, in quanto il servizio elettrico ha un grado di penetrazione commerciale che quello del gas non ha ancora raggiunto;
- il settore non presenta una frammentazione analoga a quella presente nella distribuzione del gas e le aggregazioni tra imprese, pur presenti, non incidono in maniera rilevante come nella distribuzione del gas naturale.

2.3 Recupero di produttività per l'attività di distribuzione di gas naturale

Alla luce dei risultati delle analisi condotte, l'Autorità propone di individuare un obiettivo di recupero di produttività dell'attività di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione considerando il solo incremento di produttività di cui al

² Il costo del lavoro per unità di prodotto è l'indice del costo totale del lavoro per unità di prodotto calcolato come rapporto fra l'insieme dei redditi per occupato e il prodotto interno lordo a prezzi costanti per persona occupata, ovvero il rapporto tra costo del lavoro e produttività.

paragrafo 2.2, punto 4), ipotizzando che tale incremento di produttività (valutato con riferimento all'ultimo anno del precedente periodo regolatorio) sia rappresentativo della potenzialità di recupero di produttività per il secondo periodo di regolazione.

Poiché nel richiamato paragrafo la crescita di produttività compresa tra il 7,8 e 7,0% è stata stimata in relazione alla quota di ricavo corrispondente ai costi operativi, si è proceduto a riproporzionare il suddetto valore, tenuto conto che l'incidenza media dei costi operativi è pari al 39% del vincolo sui ricavi esistenti e che il recupero di produttività è applicato anche alla quota ammortamento, su una quota in media complessivamente pari al 58,16% del vincolo sui ricavi. Ne discende un tasso di recupero di produttività per il secondo periodo di regolazione compreso tra 5,2 e 4,7%.

Sebbene le evidenze sopra richiamate confermino la validità del valore del tasso di recupero di produttività fissato inizialmente con la deliberazione n. 170/04, l'Autorità, in esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, ritiene opportuno posizionarsi sul valore minimo della forchetta individuata.

Il nuovo valore del recupero di produttività per il secondo periodo di regolazione è pertanto posto pari al 4,7%, lasciando alle imprese margini ben maggiori di quelli necessari per controbilanciare i nuovi obblighi per le imprese di distribuzione definiti, rispettivamente, con il provvedimento relativo alle garanzie di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (deliberazione n. 138/04) e con il provvedimento relativo alla qualità del servizio (deliberazione n. 168/04).

Il recupero di produttività che si propone di adottare, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi degli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 è quindi pari al 4,6%, in quanto, tenuto conto del recupero del 5% già applicato per l'anno termico 2004-2005, garantisce un effetto complessivo per il secondo periodo di regolazione pari al 4,7%.

Punto di discussione n. 2.: Si condivide la metodologia di determinazione del recupero di produttività proposta? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

Come evidenziato al capitolo 2.2, punto 1, il processo di riorganizzazione del settore ha portato ad una significativa riduzione del numero di imprese nel periodo di tempo intercorso tra il 2001 e il 2005. L'Autorità ritiene che il suddetto processo sia importante e da promuovere al fine di giungere a un livello di minore frammentazione del settore che al contempo garantisca la presenza di una pluralità di soggetti, funzionale allo sviluppo della concorrenza, e dall'altra permetta il raggiungimento di maggiori dimensioni aziendali, prodromo di maggiori economie di scala e quindi incrementi di produttività da trasferire ai clienti finali.

A tal fine, alle imprese che nel corso del secondo periodo regolatorio hanno realizzato aggregazioni di imprese, l'Autorità intende riconoscere le maggiori efficienze derivanti da tali aggregazioni, per i rimanenti anni termici del periodo regolatorio.

Si propone che a decorrere dall'anno termico 2006-2007 (anno termico t), le imprese che nell'anno termico $t-2$ hanno registrato un incremento complessivo del numero di clienti finali maggiore al 10% per effetto di fusioni, acquisizioni o assegnazione di nuove concessioni di località, per l'anno termico t e seguente, fino alla fine del periodo di

regolazione, proceda all'aggiornamento del vincolo sui ricavi utilizzando il tasso annuale di recupero di produttività fissato dall'Autorità, diminuito di 2 punti percentuali.

Punto di discussione n. 3.: Si condivide la proposta di promuovere il processo di aggregazione introducendo una riduzione del tasso di recupero di produttività a partire dall'aggiornamento tariffario per l'anno termico 2006-2007? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

2.4 Recupero di produttività per l'attività di distribuzione e vendita di gas diversi da gas naturale

Per quanto riguarda l'attività di distribuzione e vendita di gas diversi da gas naturale, l'Autorità, come già evidenziato nella parte motivazionale della deliberazione n. 173/04, ritiene opportuno considerare le peculiarità del settore, caratterizzato dall'erogazione di un servizio in aree difficilmente raggiungibili dalla rete di gasdotti di trasporto del gas naturale, da bassa densità di utenza e da limitate possibilità di sviluppo del servizio.

Pertanto, tenuto conto delle peculiarità del settore e del fatto che le analisi di cui al paragrafo 2.2, punto 4), condotte a partire dai dati contenuti nei conti annuali, presentano il limite di essere rappresentative delle sole realtà sottoposte a tale obbligo, si ritiene congruo individuare un obiettivo di recupero di produttività dell'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale per il secondo periodo di regolazione pari al 2,75%.

Il valore del coefficiente 2,75% è stato calcolato a partire dai risultati delle analisi condotte, riproporzionati in considerazione dell'incidenza media della quota del vincolo sui ricavi oggetto di aggiornamento con il meccanismo del *price cap* che è pari al 45,86% per l'attività di distribuzione e pari a 84,06% per l'attività di vendita al dettaglio.

L'Autorità ritiene opportuno definire un unico valore di recupero di produttività per entrambe le attività di distribuzione e fornitura di gas diversi in quanto, a differenza della fornitura del gas naturale, tali attività sono svolte dal medesimo soggetto che gestisce l'attività in maniera unitaria e indistinta.

Il recupero di produttività che si propone di adottare, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi degli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 è pari al 2,7%, in quanto, tenuto conto del recupero del 3% già applicato per l'anno termico 2004-2005, garantisce un effetto complessivo per il secondo periodo di regolazione pari al 2,75%.

Punto di discussione n. 4.: Si condivide la metodologia di determinazione del recupero di produttività proposta? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

2.5 Disciplina tariffaria per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo

La deliberazione n. 170/04 e la deliberazione n. 173/04 definiscono periodo di avviamento il periodo di 3 anni successivi alla data di prima fornitura di gas e prevedono che alle località in avviamento non si applicano i criteri di calcolo del vincolo sui ricavi di cui alle medesime deliberazioni.

L'articolo 11, comma 11.9.1 della deliberazione n. 170/04 prevede che le località in avviamento sono escluse dall'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, anche nel caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad alto costo per i quali il titolare decida di accedere al fondo.

Inoltre, l'articolo 7, commi 4 e 5 della deliberazione n. 170/04 e l'articolo 8, commi 3 e 3.1 della deliberazione n. 173/04 prevedono che per il primo anno successivo al completamento del periodo di avviamento, l'impresa di distribuzione proceda al calcolo del vincolo sui ricavi di località applicando ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi dell'anno termico precedente, le tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento

Il valore delle singole componenti del vincolo sui ricavi di distribuzione AMM_t , CO_t e CI_t sono individuate dapprima mediante l'utilizzo di valori percentuali forfettari, e poi incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti NI_{t-1} e incrementando la quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM_{NI} , entrambi calcolati secondo i criteri tariffari di cui alle sopra richiamate deliberazioni.

Relativamente alla suddetta disciplina, sono pervenute segnalazioni da parte di esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale che evidenziano criticità nell'avviamento di reti di distribuzione in aree marginali e richiedono l'introduzione di modifiche alla disciplina, soprattutto al fine di tenere in adeguata considerazione le specificità connesse al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

In particolare, alcune imprese di distribuzione hanno segnalato che:

- gli investimenti necessari alla fornitura di gas di una località vengono generalmente completati nei primi 3 anni successivi alla messa in gas;
- il processo di acquisizione di clienti finali è però lento e graduale: al terzo anno del periodo di avviamento si rilevano dati di volumi e di clienti finali bassi a causa della bassa penetrazione commerciale del servizio di distribuzione;
- conseguentemente e anche tenendo conto del mancato ricorso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione durante il periodo di avviamento, le tariffe valutate secondo la disciplina prevista dalle deliberazioni n. 170/04 e 173/04 sarebbero tali da rendere impraticabile la diffusione del servizio di distribuzione in tali aree;
- per quanto sopra, le tariffe di distribuzione realmente applicate sono generalmente inferiori a quelle che la normativa consentirebbe;
- un'estensione delle tariffe "applicate" nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento, si configura come una penalizzazione non giustificabile, per gli anni successivi al periodo di avviamento.

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità propone di modificare la disciplina tariffaria prevista per il periodo di avviamento, riconoscendo all'impresa di distribuzione la

facoltà di rinunciare alla libertà tariffaria e, nel caso di esercizio di tale facoltà, prevedere:

- il calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione secondo criteri coerenti con quelli già stabiliti con la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05) in materia di regime individuale;
- di conseguenza, nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale ai sensi dei criteri di cui al precedente alinea, l’accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, ove si verificano le condizioni previste.

In particolare, si propone che l’impresa proceda al calcolo della quota del vincolo sui ricavi relativa al capitale investito e all’ammortamento secondo il metodo del costo storico rivalutato previsto dalla deliberazione n. 171/05.

Ai fini della determinazione della quota dei costi operativi riconosciuti nel vincolo sui ricavi, si propone di utilizzare la formula di calcolo dei costi operativi convenzionali prevista all’articolo 9, comma 9.3 della deliberazione n. 171/05, applicata alla lunghezza effettiva delle reti e a un numero di clienti finali determinato con un criterio convenzionale e rappresentativo di quella che potrebbe essere la situazione a regime.

Tale soluzione, infatti, permetterebbe di attribuire alle località in avviamento un vincolo sui ricavi coerente con gli investimenti effettuati e con il vincolo che sarà poi riconosciuto una volta terminato il periodo di avviamento.

Ai fini dell’individuazione del numero dei clienti finali convenzionali si potrebbe far riferimento al numero dei contatori installati, come risultanti da bilancio.

Un ulteriore variante di calcolo dei costi operativi potrebbe consistere nella determinazione dei medesimi a partire dal valore delle quote di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e di ammortamento (in media pari al 61% del vincolo sui ricavi) e dell’incidenza media percentuale dei costi operativi sul vincolo dei ricavi (pari al 39%). A titolo di esempio, nel caso di determinazione della somma delle quote del vincolo sui ricavi relative alla remunerazione del capitale investito e all’ammortamento pari a 100.000 euro, la quota dei costi operativi sarebbe pari a 63.934 euro.

Punto di discussione n. 5.: Si concorda con la metodologia proposta per il calcolo del capitale investito e della quota ammortamento delle località in avviamento? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

Punto di discussione n. 6.: Quale criterio si ritiene opportuno adottare ai fini del calcolo della quota dei costi operativi delle località in avviamento e per quali ragioni?

Una volta determinato il vincolo sui ricavi della località in avviamento secondo i criteri sopra illustrati, l’impresa di distribuzione procede al calcolo della quota QFNC, di cui all’articolo 11 della deliberazione n. 170/04, considerando per i primi due anni termici di attività:

- un'energia immessa per cliente finale definita dall'Autorità in modo standard, differenziata per fascia climatica;
- un numero di clienti attivi determinato secondo una curva di penetrazione commerciale del servizio sulle famiglie residenti, stabilita dall'Autorità, ovvero, qualora risulti maggiore del numero stimato con la suddetta curva, il numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come risultanti dai documenti interni all'impresa.

A partire dal terzo anno di attività, l'energia immessa e il numero dei clienti finali da utilizzare ai fini del calcolo della quota QFNC sono quelli registrati nella località in avviamento nell'anno termico $t-2$.

L'impresa di distribuzione mantiene comunque la facoltà di definire l'ambito tariffario con riferimento ai comuni indicati nelle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e nei programmi di metanizzazione, ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784/80.

Punto di discussione n. 7.: Si concorda con la metodologia proposta per il calcolo della quota QFNC? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno adottare? Quale curva di penetrazione si propone e per quali motivi?

Ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione della località in avviamento, l'impresa procede all'aggiornamento delle componenti relative alla remunerazione del capitale investito netto e all'ammortamento, secondo i criteri previsti per le località a regime dall'articolo 7.1.1 della deliberazione n. 170/04 e dall'articolo 8.1.1 della deliberazione n. 173/04, mentre, per quanto riguarda i costi operativi riconosciuti, li determina annualmente con il metodo individuato, aggiornando i driver di riferimento.

A seguito della revisione della disciplina tariffaria per il periodo di avviamento, si ritiene opportuno modificare anche la disciplina prevista per la determinazione del vincolo sui ricavi per il primo anno successivo al completamento del periodo di avviamento.

In particolare, si propone che nel caso di rinuncia alla libertà tariffaria per il periodo di avviamento, l'impresa di distribuzione proceda alla determinazione del vincolo sui ricavi del quarto anno di attività mediante aggiornamento delle componenti del vincolo sui ricavi del terzo anno, secondo i criteri di cui all'articolo 7.1.1 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 8.1.1 della deliberazione n. 173/04.

Nel caso di esercizio della libertà tariffaria per il periodo di avviamento, l'impresa di distribuzione procede al calcolo del vincolo sui ricavi del quarto anno di attività secondo i criteri dell'attuale disciplina di cui all'articolo 7, commi 4 e 5 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 8, commi 3 e 3.1 della deliberazione n. 173/04.

Per le località che risultavano in avviamento e alle quali, a seguito dell'istanza in regime individuale presentata dall'impresa di distribuzione, è stato assegnato un valore di vincolo sui ricavi in regime individuale, al termine del periodo di avviamento il vincolo

sui ricavi massimo ammissibile è pari al vincolo in regime individuale riconosciuto, aggiornato secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 171/05.

Punto di discussione n. 8.: Si concorda con la metodologia proposta per il calcolo del vincolo sui ricavi per il primo anno successivo al completamento del periodo di avviamento? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

Nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi della località in avviamento secondo i criteri sopra illustrati, si propone che l'impresa proceda al calcolo delle tariffe di distribuzione considerando anche le componenti del vincolo sui ricavi, i clienti finali e i volumi distribuiti relative alle località in avviamento. In particolare, il numero dei clienti finali e i consumi di gas sono determinati come segue:

- per i primi due anni del periodo di avviamento, considerando i clienti finali e i consumi di gas attribuiti alla località ai fini del calcolo della QFNC; i valori della località in avviamento dei driver dei clienti finali e dell'energia riferiti al 2001 coincidono con i valori dei medesimi driver riferiti all'anno termico $t-2$;
- dal terzo anno di attività, considerando i clienti finali e i consumi di gas della località in avviamento nell'anno termico $t-2$; i valori della località in avviamento dei driver dei clienti finali e dell'energia riferiti al 2001 sono calcolati con riferimento ai dati effettivi del primo anno termico di attività.

Per quanto riguarda la ripartizione dei clienti finali e dei consumi di gas nelle fasce tariffarie, si propone di individuare convenzionalmente tali valori per i primi due anni di attività, ipotizzando che tutti i clienti finali attribuiti alla località consumino esattamente il volume definito dall'Autorità in maniera standard.

Punto di discussione n. 9.: Si concorda con la metodologia proposta per il calcolo delle tariffe di distribuzione? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?

Alla luce della revisione della disciplina tariffaria per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione nel periodo di avviamento, si ritiene opportuno modificare anche la disciplina prevista per l'attività di vendita al dettaglio dei gas diversi dal gas naturale.

L'articolo 11.2 della deliberazione n. 173/04 prevede che per il primo anno successivo al completamento del periodo di avviamento, la quota dei costi di vendita al dettaglio QVD viene calcolato con riferimento ai clienti attivi nella località di riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente.

Nel caso di rinuncia alla libertà tariffaria, si propone che nel periodo di avviamento la suddetta QVD sia determinata con riferimento al numero dei contatori installati, come risultanti da bilancio, e al volume del gas venduto determinando moltiplicando il suddetto numero di contatori per il valore di energia definita in maniera standard dell'Autorità, differenziata per fascia climatica. Dal quarto anno di attività, l'impresa procede

all'aggiornamento della componente QVD determinata per il terzo anno, secondo i criteri previsti all'articolo 11.3 della deliberazione n. 173/04.

Punto di discussione n. 10.: Si concorda con la metodologia proposta per il calcolo della quota QVD? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno adottare?

Sebbene l'inizio del terzo anno termico del secondo periodo di regolazione sia oramai prossimo e tenuto conto del fatto che a seguito della determinazione del valore del recupero di produttività, in esito al presente documento di consultazione, l'Autorità potrà procedere all'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, si propone che le imprese possano avvalersi della nuova disciplina tariffaria relativa al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006.

Punto di discussione n. 11. Si concorda con la tempistica proposta per l'introduzione della nuova disciplina tariffaria del periodo di avviamento e di fine avviamento? In caso di risposta negativa, per quali motivi e cosa si ritiene opportuno modificare?